



Convenzione per toranre al lavoro - rientro senza problemi

(a complemento del contratto di lavoro)

Datore di lavoro

Ragione Sociale, Indirizzo, NAP, Località

Collaboratrice

Nome, Cognome, Indirizzo, NAP, Località

In previsione della maternità, la collaboratrice ha espresso il desiderio di modificare la propria percentuale lavorativa. Mediante il presente accordo, si apportano modifiche al vigente contratto di lavoro, che entreranno in vigore al momento della ripresa del lavoro dopo il congedo maternità:

1. La collaboratrice riprende la sua attività settimane dopo il parto. Il pagamento del salario durante questo periodo è regolato secondo quanto stabilito, e cioè (crociare quello che fa al caso):

% del salario della collaboratrice, e cioè CHF

Nota: l'indennità di maternità IPG di norma è versata al datore di lavoro, essa è pari all'80% dell'ultimo salario (al massimo CHF 196 al giorno, stato: 1.1.2009)

terminato il congedo obbligatorio di maternità federale di 14 settimane, il datore di lavoro concede un ulteriore periodo di congedo di settimane; durante tale periodo l'indennità è pari al % del salario.

La collaboratrice prende ulteriore congedo per

giorni di vacanza

ore supplementari (prestate prima della gravidanza)

giorni come congedo non pagato

2. Il grado d'occupazione, fin'ora del %, è fissato al %. I giorni di presenza in azienda saranno concordati con il superiore.

Nota: in generale, le mansioni e le responsabilità definite nel contratto di lavoro restano invariate. Al rientro al lavoro sarà stipulato un nuovo contratto di lavoro con un nuovo grado d'occupazione

3. Per facilitare il reinserimento al lavoro, l'attività riprenderà gradualmente:

settimane a %

settimane a %

settimane a %

fino a raggiungere – dopo 2/3 settimane – il grado d'occupazione di cui al precedente punto



Nota: le ore di lavoro non prestate durante il periodo di reinserimento, saranno recuperate dalla collaboratrice dopo il periodo dell'allattamento (recupero ripartito in dodici mesi, indipendentemente dall'anno civile).

4. Per conciliare meglio famiglia e lavoro, il datore di lavoro consente alla collaboratrice di svolgere da casa parte delle funzioni a lei spettanti, nel rispetto delle seguenti modalità:

Esempi di formulazione:

8 ore di lavoro (= 1 giorno) per settimana (di lunedì); il datore di lavoro mette a disposizione della collaboratrice un computer a casa, un telefono (ecc.) da utilizzare esclusivamente per ragioni di lavoro.

5. Presupposti per l'entrata in vigore del presente accordo:

- che il bambino nasca vivo
- che la madre sia in grado di prestare il proprio lavoro ai sensi del presente accordo

Non ricorrendo i suddetti presupposti, l'accordo sarà nullo, restando in vigore l'attuale contratto di lavoro del

Il presente accordo è redatto e sottoscritto in duplice copia: una per ciascun contraente.

Eventuale copia a disposizione del servizio del personale.

Luogo e data

Luogo e data

Datore di lavoro /ditta

Nome / cognome (della collaboratrice)